Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 17 gennaio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1940-XIX, n. 1816.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41 per restituzioni e rimborsi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 646;
Visto l'art. 41 primo comma del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 242. — Restituzioni e rimborsi (Tasse)	L.	25.000.000
Cap. n. 426. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'azionamento degli autoveicoli, ecc., adibiti a servizi pubblici, ecc.	»	30.000.000
	L.	55.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, foglio 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1940-XIX, n. 1817.
Autorizzazione al comune di Pavia a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto **in data 1° marzo 1937-XV, n. 258,** con cui, ai sensi dell'art. 27 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, il comune di Pavia, appartenente alla classe *E* agli

effetti dell'applicazione delle imposte di consumo, fu autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1940-XIX, le imposte stesse con la tariffa della classe superiore *D*;

Vista la deliberazione con la quale il Comune suddetto chiede di potere mantenere ulteriormente in applicazione la tariffa della classe superiore *D*;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Pavia è autorizzato a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1942 le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 74. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1818.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore « L. G. Faravelli », di Stradella.

N. 1818. R. decreto 2 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore « L. G. Faravelli » di Stradella, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1819.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore di Apuania Massa.

N. 1819. R. decreto 2 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico inferiore di Apuania Massa, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1820.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele III » di Apuania Carrara.

N. 1820. R. decreto 16 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele III » di Apuania Carrara, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1821.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Buona Morte, in Costacciaro (Perugia).

N. 1821. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Buona Morte, in Costacciaro (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1822.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Petriano di Colbordolo (Pesaro).

N. 1822. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Petriano di Colbordolo (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1823.

Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite in Alessandria della Rocca (Agrigento).

N. 1823. R. decreto 1° novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di tre Confraternite con sede in Alessandria della Rocca (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1941-XIX

REGIO DECRETO 5 dicembre 1940-XIX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936 XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « dragamine » a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *Campionissimo Costante Girardengo* di stazza lorda tonn. 34,04, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Rosetti Pietro con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 10 del 14 ottobre 1940.

Motopeschereccio *Nuova Vincenzina* di stazza lorda tonnellate 23,86, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Giacalone Pietro con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 18 del 25 settembre 1940.

Motopeschereccio *Santa Lucia* di stazza lorda tonn. 23,35, iscritto al Compartimento marittimo di Ravenna, degli armatori Felisatti Aldo Mario e Zappata Giuseppe con sede a Porto Garibaldi: dalle ore 11 del 16 novembre 1940.

Motopeschereccio *Delfino* di stazza lorda tonn. 47,19, inscritto al Compartimento marittimo di Catania, dell'armatore Scuderi cav. Matteo di Salvatore con sede a Catania: dalle ore 9 del 26 ottobre 1940.

Motopeschereccio *S. Fermina* di stazza lorda tonn. 28,55, inscritto al Compartimento marittimo di Civitavecchia, dell'armatore Ciocci Francesco fu Francesco con sede a Civitavecchia: dalle ore 12 del 5 novembre 1940.

Motopeschereccio *Fiera del Levante* di stazza lorda tonnellate 27,46, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, degli armatori Susca Anna fu Domenico e Nardulli Vincenzo fu Vincenzo con sede a Mola di Bari: dalle ore 18 del 28 ottobre 1940.

Motopeschereccio *Idangela* di stazza lorda tonn. 72,76, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Griffoni Bernardo con sede a Civitanova Marche: dalle ore 9 del 21 settembre 1940.

Motopeschereccio *Maria Vittoria* di stazza lorda tonnellate 34,12, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Sepe Raimondo con sede a Nettunia: dalle ore 12 del 4 novembre 1940.

Motopeschereccio *S. Antonio P.* di stazza lorda tonn. 31,04, inscritto al Compartimento marittimo di Gaeta, degli armatori Di Giaccio Luigi e Buonomo Giovan Paolo con sede a Gaeta: dalle ore 12 del 30 ottobre 1940.

Motopeschereccio *Santa Lucia* di stazza lorda tonn. 22,72, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Festeggiante Pietro con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 18 del 27 ottobre 1940.

Motopeschereccio *Sabaudia* di stazza lorda tonn. 48,75, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Ferrando Enrico fu Emilio con sede a Genova, e dall'11 novembre 1940 dell'armatore Costanzo Raffaele di Stefano con sede a Porto S. Stefano: dalle ore 11 del 26 ottobre 1940.

Motopeschereccio *Madonna dei Sette Veli* di stazza lorda tonn. 27,71, inscritto al Compartimento marittimo di Chioggia, dell'armatore Donaggio Emilio fu Gaetano con sede a Chioggia: dalle ore 12 del 28 ottobre 1940.

Motoveliero *Paola Giovanna* di stazza lorda tonn. 362,25, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Guidi Angelo con sede a Viareggio: dalle ore 9 del 7 novembre 1940.

Piropeschereccio *Vigilante* di stazza lorda tonn. 39,6, inscritto al Compartimento marittimo di La Spezia, proprietario Gobbetti Roberto di Alessandro con sede a La Spezia: dalle ore 16 del 28 settembre 1940.

Rimorchiatore *Witting* di stazza lorda tonn. 115,61, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatrice Società Rimorchiatori Napoletani con sede a Napoli: dalle ore 8 del 19 ottobre 1940.

Rimorchiatore *Aldo* di stazza lorda tonn. 86,03, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatrice Società Italiana Costruzioni Lavori Pubblici con sede a Roma: dalle ore 16 del 16 ottobre 1940.

Rimorchiatore *Grixu* di stazza lorda tonn. 31,35, iscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Anonima Rimorchiatori Riccardi con sede a Genova: dalle ore 8 del 30 ottobre 1940.

Rimorchiatore *Noli* di stazza lorda tonn. 58, iscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S.I.C.A.M.) con sede a Roma: dalle ore 18 del 9 novembre 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1941-XIX
Registro n. 1 Marina, foglio n. 24.

(117)

REGIO DECRETO 5 dicembre 1940-XIX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « navi da crociera », a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motoveliero *San Francesco* di stazza lorda tonn. 84,98, inscritto al Compartimento marittimo di Salerno, dell'armatore Ferrigno Giovanni di Antonio con sede a Cetara (Salerno): dalle ore 7 del 10 novembre 1940.

Motoveliero *Pensiero* di stazza lorda tonn. 76,60, inscritto al Compartimento marittimo di Salerno, dell'armatore Ciprigno Raffaele fu Valentino con sede a Salerno: dalle ore 7 del 10 novembre 1940.

Motoveliero *Rosina S.* di stazza lorda tonn. 296,50, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore Sorrentino Catello con sede a Torre del Greco: dalle ore 11 del 3 novembre 1940.

Motoveliero *Guglielmo Marconi* di stazza lorda tonnellate 304,14, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Cardella Salvatore fu Angelo con sede a Viareggio: dalle ore 18 del 17 settembre 1940.

Motoveliero *Cora* di stazza lorda tonn. 349,30, inscritto al Compartimento marittimo di Imperia, dell'armatore Roggero Giuseppe con sede a Genova: dalle ore 8 del 6 novembre 1940.

Motoveliero *Francesco Paolo I* di stazza lorda tonnellate 87,13, inscritto al Compartimento marittimo di Siracusa, dell'armatore Castagnino Angelo fu Giuseppe con sede a Siracusa: dalle ore 9 del 9 novembre 1940.

Motoveliero *Immacolata Terza* di stazza lorda tonn. 86,94, inscritto al Compartimento marittimo di Gaeta, dell'armatore Domenico Paone fu Erasmo con sede a Formia: dalle ore 9 del 17 novembre 1940.

Motoveliero *Fratelli Di Iorio* di stazza lorda tonn. 136,12, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Di Iorio Alberto fu Francesco con sede a Viareggio: dalle ore 10 del 23 ottobre 1940.

Motoveliero *Ugo* di stazza lorda tonn. 114,32, inscritto al Compartimento marittimo di Savona, dell'armatore Galleano Francesco Agostino di Stefano con sede a Savona: dalle ore 10 del 1° novembre 1940.

Motoveliero *Veri Amici* di stazza lorda tonn. 152,50, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore De Pirro Giuseppe con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 8 del 22 ottobre 1940.

Motoveliero *Tre Sorelle* di stazza lorda tonn. 99,97, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Costanzo Romolo fu Olivo con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 7 del 22 ottobre 1940.

Motoveliero *Togo* di stazza lorda tonn. 108,27, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Zonza Luigi fu Francesco con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 7 del 22 ottobre 1940.

Motoveliero *Maria Grazia* di stazza lorda tonn. 295, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore ing. Corradi Vittorio con sede a Napoli, e dal 16 novembre 1940 dell'armatore ing. Andrea Rognetta di Francesco con sede a Pegli: dalle ore 8 del 17 ottobre 1940.

Motoveliero *Drin* di stazza lorda tonn. 435,02, inscritto al Compartimento marittimo di Zara, dell'armatore ing. dott. Guido Ferraguti con sede a Milano: dalle ore 11 del 15 ottobre 1940.

Motoveliero *Maria Luisa* di stazza lorda tonn. 167,77, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Bruno Antonino con sede a Trapani: dalle ore 8 del 2 ottobre 1940.

Motoveliero *Argentina* di stazza lorda tonn. 122,30, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Galatolo Emilio fu Bartolomeo con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 18 del 23 ottobre 1940.

Motoveliero *Espero* di stazza lorda tonn. 108,22, inscritto al Compartimento marittimo di Portoferrario, dell'armatore Raffaello Ballini fu Francesco con sede a Portoferraio: dalle ore 17 del 22 ottobre 1940.

Motoveliero *Carmen Adele* di stazza lorda tonn. 81,42, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Andalò Roberto di Pietro con sede a Napoli: dalle ore 12 del 23 ottobre 1940.

Motoveliero *Derna* di stazza lorda tonn. 83,59, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, degli armatori Pecci Alfredo e Baleno Adelio con sede a Rimini: dalle ore 11 del 16 novembre 1940.

Motoveliero *Cesare Padre* di stazza lorda tonn. 120,20, inscritto al Compartimento marittimo di Cagliari, dell'armatore Borghero Antonio di Agostino con sede a Carloforte: dalle ore 16 dell'11 novembre 1940.

Motoveliero *Antonio Landi* di stazza lorda tonn. 414,97, inscritto al Compartimento marittimo di Savona, dell'armatore Landi Carlo con sede a Savona: dalle ore 8 dell'8 novembre 1940.

Rimorchiatore *Genova* di stazza lorda tonn. 81,39, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Rimorchiatori Riuniti con sede a Genova: dalle ore 12 del 17 ottobre 1940.

Rimorchiatore *Torino* di stazza lorda tonn. 55,08, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Parodi Riccardo con sede a Genova: dalle ore 8 del 24 ottobre 1940.

Rimorchiatore *Dada* di stazza lorda tonn. 23,56, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Durante Nicolò Renato con sede a Genova: dalle ore 12 del 25 ottobre 1940.

Motogoletta *Clara Madre* di stazza lorda tonn. 49,32, inscritta al Compartimento marittimo di Catania, dell'armatore Spina Letterio Michelangelo fu Antonio con sede a Catania: dalle ore 16 del 24 ottobre 1940.

Motogoletta *Romagna* di stazza lorda tonn. 198, inscritta al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Costanzi Felice fu Giuseppe con sede a Rimini: dalle ore 12 del 4 ottobre 1940.

Motogoletta *Concettina M.* di stazza lorda tonn. 71,59, inscritta al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore Mancino Gabriele di Michele con sede a Torre del Greco: dalle ore 19 del 9 novembre 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1941-XIX
Registro n. 1 Marina, foglio 25.

(118)

REGIO DECRETO 5 dicembre 1940-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 2, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Marcantonio* dalle ore 18 dell'8 novembre 1940-XIX.

Motopeschereccio *Madonna di Porto Salvo* di stazza lorda tonn. 20,82, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, degli armatori Celotto Ciro fu Pasquale e de Vito Ciro fu Giuseppe con sede a Resina: dalle ore 20 del 3 novembre 1940-XIX.

Motopeschereccio *Maria Maddalena* dalle ore 20 del 12 novembre 1940-XIX.

Motopeschereccio *Annunziata Madre* dalle ore 19 del 18 ottobre 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1941-XIX
Registro n. 1 Marina, foglio n. 22

(123)

REGIO DECRETO 5 dicembre 1940-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Fiume Morto », « S. Michele » e « Arboriello » siti nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 ottobre 1940-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Fiume Morto », « S. Michele » ed « Arboriello » riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Abbate Caterina fu Giovanni usufruttuaria ed Abbate Antonio e Filippo fu Giovanni proprietari, foglio di mappa 9, part. 3, foglio di mappa 18, partic. 26, 34, per la superficie di Ha. 1.52.19 con l'imponibile di L. 152,19.

Detti fondi confinano: il primo con la strada comunale « Fiume Morto », con la proprietà Abbate Antonio fu Pasquale ed altri, con la proprietà Abbate G. Battista, ecc. di Giovanni, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco.

Il fondo « S. Michele » confina: con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Abbate Antonio fu Pasquale ed altri, con le proprietà Abbate Giovanni fu Francesco e Figli, con la strada comunale « Larga ». Il fondo « Arboriello » confina: con la proprietà Pignatelli Luigi fu Riccardo, con la strada comunale di « Cancello », con la proprietà Abbate Antonio di Pasquale, con la proprietà Natale Vito fu Antonio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 novembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Fiume Morto », « S. Michele » e « Arboriello » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1940-XIX
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 60. — D'ELIA

(97)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 gennaio 1941-XIX.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Chiusdino (Siena).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Chiusdino, con sede nel comune di Chiusdino (Siena) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Chiusdino, con sede nel comune di Chiusdino (Siena) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(192)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a liquidazione della Società d'approvisionements « Senegal », con sede a Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 21 settembre 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro, ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, la Società d'approvisionements « Senegal », con sede a Genova;
Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Vista la relazione del sequestratario;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 21 settembre 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la Società d'approvisionements « Senegal », con sede a Genova.
La Società stessa viene posta in liquidazione ed il relativo incarico affidato al Cons. naz. Guido Bonaccini.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(172)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1940-XIX.
Proroga del divieto di caccia su fondi ex riservati in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Visto il decreto 18 agosto 1940-XVIII con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del surricordato testo unico, fino al 1° gennaio 1941-XIX il divieto di caccia, sotto qualsiasi forma, sui terreni di proprietà dei sigg. Franceschetti Agostino e F.lli fu Angelo, costituenti le ex riserve di caccia denominate « Grimana » della estensione di ha. 425, sita in comune di Loreo, e « Valli Raccano » della estensione di ha. 308, sita nei comuni di Canaro e Polesella;
Ritenuta l'opportunità di prorogare per la durata di altri tre mesi il divieto come sopra disposto;
Sulla proposta del Comitato provinciale di Rovigo e udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 agosto 1940-XVIII sui fondi di proprietà dei sigg. Franceschetti Agostino e F.lli, fu Angelo, costituenti le ex riserve di caccia denominate « Grimana » della estensione di ha. 425, sita in comune di Loreo, e « Valli Raccano » dell'estensione di ha. 308, sita nei comuni di Canaro e Polesella, è prorogato fino a tutto il 31 marzo 1941-XIX.
Il Comitato provinciale della caccia di Rovigo provvederà, nel modo che riterrà più opportuno, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(146)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1941-XIX.
Modificazione dei confini ed ampliamento della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cortile S. Martino-Golese in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Visto il decreto Ministeriale 26 giugno 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Cortile S. Martino-Golese (Parma), della estensione di ettari 430;
Considerato che tale zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico, fino al 26 giugno 1942-XX;
Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma, tendente ad ottenere la modifica dei confini e un ampliamento della predetta zona di Cortile S. Martino-Golese, al fine di renderla più rispondente allo scopo per cui è stata costituita;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere il proposto ampliamento;

Decreta:

La zona di Cortile S. Martino-Golese (Parma), preclusa alla libera caccia con decreto Ministeriale 26 giugno 1939-XVII, e trasformata in zona di ripopolamento e cattura, fino al 26 giugno 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del vigente testo unico, resta così delimitata:

a nord, dalla Chiesa di Vicomero, seguendo la linea attraverso il torrente Parma, per la strada di Frara fino all'incrocio con la strada della Torretta;

ad est, strada della Torretta, dall'incrocio con la strada di Frara, per strada Argine, stradello Bombicci, strada provinciale Parma-Colorno, fosso Fraria, strada di Moletolo fino a casa Zucchelli;

a sud, da casa Zucchelli al Rivone del torrente Parma fino di fronte alla salita « dei Cassonieri » la carraia « dei Cassonieri » fino all'incrocio con la strada di Baganzola;

ad ovest, la strada di Baganzola, dall'incrocio con la carraia « dei Cassonieri », fino all'incrocio con la strada della Chiesa di Castelnuovo e quest'ultima fino alla Chiesa di Vicomero.

Superficie complessiva ettari 664.

Il Comitato provinciale della caccia di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(145)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1941-XIX.

Autorizzazione alla cattura di selvaggina stanziale protetta nella zona di ripopolamento e cattura di Calestano in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Calestano (Parma), della estensione di ettari 600;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 21 giugno 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Parma è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(147)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1941-XIX.

Autorizzazione alla cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento nella zona di Salsomaggiore in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Salsomaggiore (Parma), della estensione di ettari trecento;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 28 giugno 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Parma è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(143)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1941-XIX.

Autorizzazione alla cattura di lepri nella zona di ripopolamento di Vico Canavese in provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1939-XVII con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1940-41, nella zona di Vico Canavese (Aosta) della estensione di ettari 40;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 6 giugno 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Aosta;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Aosta è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(144)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1941-XIX.

Autorizzazione alla cattura di selvaggina stanziale protetta nella zona di ripopolamento e cattura di Tizzano Val Parma in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Tizzano Val Parma (Parma) della estensione di ettari trecentoventi;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 1° luglio 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Parma;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Parma è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di selvaggina stanziale protetta a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(150)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.

Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in territorio di Volpedo (Alessandria).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Volpedo (Alessandria), della estensione di ettari 450;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 25 agosto 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Alessandria;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Alessandria è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di centocinquanta lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(140)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.

Costituzione in zona venatoria di ripopolamento e cattura fino a tutto il 10 gennaio 1944-XXII della zona di Tortona e Castelnuovo Scrivia (Alessandria).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Alessandria, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Tortona e Castelnuovo Scrivia (Alessandria), della estensione di ettari 1800, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 10 gennaio 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra detta data e quella di apertura della annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

a nord, strada comunale; tratto della Cascina Maccarina-Cascina Spinetta fino al torrente Scrivia;

a sud, tratto della FF. SS. dal bivio Rondò fino al torrente Scrivia;

ad ovest, dal bivio Rondò, strada provinciale fino alla Cascina Novelli, proprietà Piolti, tratto fino alla strada Monterucco, strada Monterucco fino al congiungimento della strada comunale Ova-Maccarina;

ad est, corso del torrente Scrivia, dal ponte della FF. SS. fino alla strada della Cascina Spinetta.

Il Comitato provinciale della caccia di Alessandria provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(141)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.

Costituzione in zona venatoria di ripopolamento e cattura fino a tutto il 10 gennaio 1944-XXII della zona di Ispra, Cadrezzate, Taino e Angera (Varese).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Varese, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Ispra, Cadrezzate, Taino e Angera (Varese) dell'estensione di ettari 1350, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 10 gennaio 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra detta data e quella di apertura dell'annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

a nord, tratto del fiume Acqua Nera di Ispra, compreso fra la ferrovia Luino-Novara e la strada comunale Brebbia-Cadrezzate;

a sud, binario della decauville che corre in sede stradale di Angera (Stab. Soc. Generale Ind. Magnesia) sino al casello ferroviario della linea Novara-Luino, quindi il binario fino alla stazione Angera-Taino, la strada per Taino e la nuova strada Marchese Corti fino al bivio di Lentate-Capronno;

ad est, strada comunale, dal bivio per Lentate (Cappella S. Ambrogio), attraverso l'abitato di Cadrezzate sino al bivio per Travedona-Monate (cimitero di Cadrezzate), indi la comunale di Brebbia fino al ponte di Monteggia;

ad ovest, strada provinciale Angera-Ispra, da Angera fino al bivio del vialone per Barza, quindi detto vialone fino al binario della ferrovia, poscia la ferrovia fino al fiume Acqua Nera.

Il Comitato provinciale della caccia di Varese provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(137)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.

Nomina dei componenti il Comitato direttivo degli agenti di cambio per la Borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, relativo alla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1932-X concernente il numero dei componenti i Comitati predetti presso alcune Borse;

Ritenuto di dover ridurre da 4 a 2 il numero dei componenti medesimi per la Borsa di Trieste;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 dicembre 1940-XIX, n. 5196, concernente la nomina del presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio per la Borsa di Trieste;

Sentito il detto presidente;

Decreta:

Per la Borsa valori di Trieste è fissato in due il numero dei componenti il Comitato direttivo degli agenti di cambio, oltre il presidente.

Per la Borsa medesima sono nominati componenti il Comitato stesso i signori agenti di cambio Ettore Fonda e dott. Giorgio Rizzardi.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(133)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1941-XIX.

Inflizione di una pena pecuniaria al presidente della Cassa rurale ed artigiana di Campofelice di Fitalia (Palermo).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vista la lettera 28 dicembre 1940-XIX, n. 26324, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che la Cassa rurale ed artigiana di Campofelice di Fitalia (Palermo), malgrado le reiterate sollecitazioni dell'Istituto di emissione, e benchè diffidata sia per il tramite della competente autorità prefettizia sia direttamente dall'Ispettorato anzidetto, non ha ancora prodotto la documentazione annuale afferente l'esercizio 1938 quantunque avvertita che, in caso di inadempienza, sarebbe incorsa nelle penalità comminate dalle vigenti disposizioni in materia;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del cennato Regio decreto-legge, nella sua seduta del 28 novembre 1940-XIX ha autorizzato, ai sensi del summenzionato art. 90, a dar corso, nei confronti del presidente di detta Cassa rurale ed artigiana, signor Ignazio Mazzarese, all'applicazione di una pena pecuniaria di L. 200;

Decreta:

Al signor Ignazio Mazzarese, presidente della Cassa rurale ed artigiana di Campofelice di Fitalia (Palermo), è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, una pena pecuniaria di lire duecento (L. 200); la Cassa rurale ed artigiana ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto presidente.

L'Intendenza di finanza di Palermo provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(170)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1941-XIX.

Inflizione di una pena pecuniaria all'ex liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vista la lettera 28 dicembre 1940-XIX, n. 26325, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1939-XVII col quale al rag. Luigi Castellano, liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria) venne inflitta, ai sensi dell'art. 87 del citato Regio decreto-legge, la pena pecu-

niaria di L. 250 per inadempienza agli obblighi della legge sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, in quanto lo stesso non aveva prodotto gli elementi relativi alla sua decorsa gestione straordinaria nè fornito la prova dell'avvenuto perfezionamento giuridico della deliberazione assembleare riguardante la messa in liquidazione della Società;

Considerato che successivamente il rag. Castellano che, nel frattempo, aveva rassegnato le dimissioni da liquidatore dell'azienda, si decideva a rimettere gli elaborati in parola, ma non nei modi dovuti, e che il nuovo liquidatore non ha potuto provvedere alla chiesta loro ricompilazione in quanto il Castellano, malgrado sia stato nuovamente diffidato per il tramite della competente autorità prefettizia, non ha ancora provveduto ad effettuargli le consegne della Cassa, come non ha fornito ancora la prova del perfezionamento giuridico della deliberazione assembleare concernente la messa in liquidazione della Società;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, nella seduta del 28 novembre 1940-XIX, vista la persistente inadempienza del predetto ex liquidatore agli obblighi di legge, ha autorizzato, ai sensi del summenzionato art. 90, a dar corso, nei confronti dell'ex liquidatore stesso, all'applicazione di una nuova sanzione pecuniaria in misura doppia della precedente e precisamente di L. 500;

Decreta:

Al rag. Luigi Castellano, ex liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria), è inflitta, ai sensi dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, una nuova pena pecuniaria di lire cinquecento (L. 500); la Cassa rurale ed artigiana ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto ex liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Reggio Calabria provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(169)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVIII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso, in data 15 gennaio 1941-XIX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1622, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra.

(215)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Modificazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI LIVORNO

Cessazioni.

1. *Bardavid Caden*, via Pellettier, 20, amb. mercerie, cessato il 15 ottobre 1940.
2. *Benedetti Fiorina*, via Piave, 1, amb. tessuti, cessato il 1° ottobre 1940.
3. *Cabib Guglielmo*, via Vittorio Emanuele, 41, amb. mercerie, cessato il 1° settembre 1940.
4. *Cava Ada*, via Fagioli, 7, amb. mercerie, cessato il 15 ottobre 1940.
5. *De Paz Gina*, via S. Fortunata, 2, oggetti usati, cessato il 10 dicembre 1940.
6. *Levi Abramo*, via Pellettier, 20, amb. mercerie, cessato il 15 ottobre 1940.
7. *Marradi Livia*, via Coroncina, 14, amb. mercerie, cessato il 1° dicembre 1940.
8. *Piperno Pio Dino*, via S. Francesco, 5, amb. mercerie, cessato il 5 agosto 1940.
9. *Pesaro Guido*, via Maggi, 38, amb. tessuti, cessato l'8 novembre 1940.
10. *Piperno Ruggero*, via S. Carlo 28, amb. mercerie, cessato il 15 ottobre 1940.
11. *Pacifici Evelina*, via Cairoli, 4, trine, cessato il 31 ottobre 1940.
12. *Sorani Corinna*, via Piave, 18, amb. mercerie, cessato il 15 novembre 1940.
13. *Suarez Giuseppe*, corso Umberto, 90, amb. uova, cessato il 1° settembre 1940.
14. *Ventura Margherita*, Cisternone, fotografia, cessato il 10 ottobre 1940.

Livorno, addì 31 dicembre 1940-XIX

(182)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica di Consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio Boschi Canzane Pergine Valsugana, con sede in Comune omonimo, in provincia di Trento, e approvazione dello statuto sociale.

Con decreto Ministeriale 13 gennaio 1941-XIX, n. 6058, è stata dichiarata, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, la natura giuridica di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio Boschi Canzane Pergine Valsugana, con sede in Comune omonimo, provincia di Trento, ed è stato approvato il suo nuovo statuto sociale.

(177)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di irrigazione di Fraveggio, in comune di Vezzano, provincia di Trento

Con decreto Ministeriale 13 gennaio 1941-XIX, n. 6057, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio di irrigazione di Fraveggio, in comune di Vezzano, provincia di Trento.

(178)

Costituzione in consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio irriguo di Verolengo, fra gli utenti del canale di Verolengo o Roggia Natta, in provincia di Torino.

Con decreto Reale 13 novembre 1940-XIX, n. 6617, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre successivo al registro n. 23, foglio 354, il Consorzio irriguo di Verolengo, fra gli utenti del canale di Verolengo o Roggia Natta, in provincia di Torino, è stato costituito quale Consorzio di miglioramento fondiario ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

(157)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	302508	Chiesa Curaziale di Vezzano (V.T.) per la fondazione messe Giacomo Leonardi . . . . L.	10 —
Id.	303146	Beneficio primissariale Prudel in Susà (V.T.) . . . . . »	10 —
Id.	547711	Fondo Cappellania Serafini di Preore (Trento) . . . . . »	25 —
Rendita 5 % (1935)	156853	Catalano Francesca fu Gaetano moglie di Falzone Santi Agostino fu Antonio, dom. a Gela (Caltanissetta), vincolato per dote . . . . »	105 —
Cons. 5 %	167827	Caracciolo Domenica fu Silvestro, moglie di Caracciolo Onofrio, dom. a Tropea (Catanzaro), vincolato per dote della titolare . »	115 —
Cons. 3,50 % (1906)	5170	Nosenzo Idalia di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Moncalvo (Alessandria) . . . . . . »	210 —
Id.	489425	Bonfiglio Luigia di Giovanni, moglie di Ciari Romolo, dom. a Casarza Ligure (Genova) . . . . »	35 —
Redimibile 3,50 %	324494 Solo per il certif. di propr.	Guarino Lucia e Vittorio-Emanuele fu Alfredo, minori sotto la patria potestà della madre Vanzina Maria di Leone ved. di Guarino Alfredo, dom. a Napoli. Con usufrutto a favore di Vanzina Maria . . . . »	49 —
Id.	271036	Pasino Giuseppe di Pietro, dom. a Viù (Torino) . . . . »	4.270 —
Id.	450514 Solo per il certif. di usufr.	Di Nardo Fiorentina di Antonio, moglie di De Pascale Antonio, dom. in Avellino. Con usufrutto vitalizio a favore di Di Nardo Antonio . . . . »	115,50
Cons. 5 %	369261	Lima Pietra di Antonio, moglie di Ignoffo Giuseppe, dom. a Trabia (Palermo). Vincolato per dote . . . . »	125 —
Id.	533317 Solo per il certif. di propr.	Chiama Concetta fu Domenico, nubile, dom. a Genova, con usufrutto a Nama Vandersi Maria fu Giacinto, ved. di Chiama Isaia dom. a Capraia (Livorno) . . . . »	250 —
Cons. 5 % (P. C.)	33143	Poncino Luigi di Delfino . . . . »	20
Cons. 3,50 % (1906)	352645 Solo per il certif. di propr.	Ferrero Francesco fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Burzio Paolina fu Michele, nubile, domic. in Torino . . . . »	350 —
Rendita 5 % (1935)	104883 Solo per il certif. di propr.	Sampietro o Sanpietro Gaetano fu Ettore, minore, sotto la patria potestà della madre Facchetti Orsolina detta Lina di Emanuele, dom. in Roma, con usufrutto a favore di quest'ultima. »	2.485 —
Cons. 3,50 % (1906)	356365	Lasagna Zita fu Giovanni-Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Azzaretti Carolina di Bartolomeo, ved. di Lasagna Giovanni-Battista, dom. in Silvano d'Orba (Alessandria) . . . . »	157,50
Redimibile 5,50 % (1934)	194139 Solo per il certif. di propr.	Annaratone Teonilla fu Domenico, nubile, dom. a Valenza (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Ottone Cristina fu Antonio, ved. di Annaratone Domenico, dom. in Valenza (Alessandria) . . . . »	56 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 3 gennaio 1941-XIX

(93) *Il direttore generale*: POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Chiusdino (Siena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Chiusdino, con sede nel comune di Chiusdino (Siena) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il cav. Saturnino Angeli fu Luigi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Chiusdino, avente sede nel comune di Chiusdino (Siena) ed i signori Quintilio Belli fu Giuseppe, Lamberto Atticciati di Girolamo ed Angelo Mejattini fu Natale sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(193)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Vittoria, in liquidazione, con sede in Vittoria (Ragusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 dicembre 1940-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare cooperativa di Vittoria, con sede in Vittoria (Ragusa) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;
Veduto il proprio provvedimento in data 20 dicembre 1940-XIX, con il quale è stato nominato il commissario liquidatore della suddetta azienda di credito;

Dispone:

I signori cav. avv. Giovanni Santapà fu Nunzio, cav. avv. Giuseppe Lucchesi fu Salvatore e dott. Emanuele Traina di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Vittoria, avente sede in Vittoria (Ragusa), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(181)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 30 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valore militare valutabili agli effetti dei benifici per le benemerenze di guerra;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli altri enti pubblici richiamato alle armi;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazione nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233;
Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;
Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, che reca provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;
Visto il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, n. 1338, col quale sono state riordinate le tabelle organiche del personale dell'Amministrazione centrale della Marina mercantile;
Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Viste le lettere n. 1306 - 3-12/1.3.1 in data 12 novembre c. a. e n. 2557 - 1.3.1/1306.3.12 in data 15 dicembre c. a. della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizzano l'espletamento del suddetto concorso con la procedura d'urgenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a trenta posti di vice-segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della Marina mercatile (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Non si tiene conto del limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte dall'aspirante redatte su carta bollata da lire sei e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4 dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale della Marina mercantile - Divisione personale e Servizi vari) entro il novantesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa. Dovranno inoltre dichiarare sotto la loro personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della Sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti delle legge 21 agosto 1922, n. 1312.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano ottenuto l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa della Direzione generale della Marina mercantile.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero, il quale si riserva di concedere eventualmente un brevissimo termine per la regolarizzazione di qualche documento.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o di laurea in scienze economiche rilasciata dal R. Istituto navale superiore di Napoli, o di laurea rilasciata in base a precedenti ordinamenti:

a) dalle tre sezioni speciali dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia: 1) sezione consolare di scienze applicate alla carriera diplomatica; 2) sezione magistrale di economia e diritto; 3) sezione magistrale di computisteria e ragioneria;

b) dal Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze;

c) in scienze politiche e scienze sociali della Regia università di Padova e dall'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;

d) in scienze politiche e sindacali dalla Facoltà fascista presso la Regia università di Perugia;

e) in scienze sociali e sindacali dalla Regia università di Ferrara.

I laureati della sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autenticata di esso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4, e agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù da un decreto Reale;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII in poi per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documenti comprovanti il servizio militare prestato, le eventuali minorazioni o benemerenze per fatti di guerra e le minorazioni per la causa fascista. I documenti stessi sono:

a) per coloro che debbono ancora rispondere agli obblighi di leva: il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

b) per i rivedibili ed i riformati dal Consiglio di leva: il certificato di esito di leva;

c) per coloro che hanno prestato servizio militare (anche se riformati dal Corpo): copia del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare o dello stato di servizio;

d) per gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente: copia dello stato di servizio;

e) per gli ex combattenti della guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che dopo tale ultima data, abbiano preso parte ad operazioni militari prestando servizio non isolato all'estero: copia dello stato

di servizio o del foglio matricolare, corredata della dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare n. 588 del Giornale militare del Ministero della guerra dell'anno 1922, della circolare n. 957 dell'anno 1936, o di quella n. 427 dell'anno 1937.

f) per coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918: apposito certificato della Capitaneria di porto di iscrizione;

g) gli invalidi per la causa fascista e quelli per i fatti d'arme indicati al precedente comma e) e quelli in dipendenza dell'attuale guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o con attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

h) i figli degli invalidi di guerra, o dei minorati per la causa fascista od in dipendenza dei fatti d'arme indicati al precedente comma e) o in dipendenza dell'attuale guerra proveranno tale loro qualità colla esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, o mediante certificato del podestà del Comune di residenza redatto su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche;

i) gli orfani dei caduti per fatti d'arme indicati al precedente comma e) o in dipendenza della attuale guerra proveranno la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e vidimato dal Prefetto.

I documenti indicati al presente paragrafo 8 devono essere sottoposti al bollo (certificati L. 4, estratti L. 8);

9) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni· dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia o dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato e vistato, per ratifica, dall'Ecc. il Ministro Segretario o da uno dei Vice segretari del P. N. F. o da un componente il Direttorio nazionale del P. N. F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente, dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato, potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica dell'Eccellenza il Ministro Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari del P.N.F. o di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese (P.F.S.), e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione, che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S., o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica dell'Eccellenza il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario;

10) certificato di matrimonio, su carta da bollo da L. 4, che dovrà essere presentato solo dai candidati coniugati, dal quale risulti se sia stato contratto o meno matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero il matrimonio fu celebrato in conformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati, che hanno figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia;

11) fotografia recente del candidato, munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario, dal quale in tal caso dovranno essere segnalati gli estremi. Il libretto dovrà, per altro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

Oltre ai documenti di cui sopra, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda tutti quei titoli che potranno attestare della loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del presente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I certificati indicati ai numeri 3 e 4 possono essere abbinati in un unico atto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 8, 9, 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, per i coniugati.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

due funzionari della Direzione generale della Marina mercantile di grado non inferiore al 6°, membri;

due professori di Università o di Istituto di istruzione superiore, membri;

un funzionario della predetta Direzione generale, di grado non inferiore all'8°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della Marina mercantile, od altra sede che sarà tempestivamente indicata e consterà delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio non prima del 30° giorno, non festivo, dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui saranno tenute tanto le prove scritte, quanto quelle orali.

Art. 8.

I candidati che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale;

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese e tedesca. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di un punto.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori.

Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie d'esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, e integrato con il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156) ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929-VII, n. 1024; 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 11 giugno 1931-IX, n. 777; e nei Regi decreti 8 maggio 1924-II, n. 843 e 3 gennaio 1926-IV, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111; R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, e legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, in vece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina di vice-segretario con riserva di anzianità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile lordo di lire 916,99 oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari. Agli assunti in prova che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti se più favorevoli, gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 13.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsti nei precedenti articoli, valgono in quanto applicabili le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

(163)

REGIA PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti i propri precedenti decreti n. 14416, div. 3ª, in data 20 luglio 1939-XVII, con i quali veniva approvata, così come predisposta dalla Commissione giudicatrice, la graduatoria dei candidati risultanti idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1937-XVI e veniva designato per la nomina a medico condotto del Consorzio medico di Cerignale-Corte Brugnatella il dott. Lecce Gaetano;

Visto il proprio decreto n. 508 del 23 febbraio 1940-XVIII con il quale, dato atto della rinuncia del dott. Lecce e dei dottori Negri e Braghieri veniva designato al posto predetto il candidato dott. Tedesco Carmelo che segue immediatamente nell'ordine delle graduatorie;

Vista la lettera in data 4 aprile 1940-XVIII con la quale il dott. Tedesco rinunciava al posto;

Viste le lettere di rinuncia dei candidati che seguono il Tedesco in graduatoria dott. Dondoli Carlo, Rossi Alberto, Biavati Aldo, Cremaschi Cesare e Curtoni Cesare;

Ritenuto, che il dott. Guardabassi Giunio ha lasciato trascorrere senza rispondere, il termine assegnatogli per l'accettazione del posto;

Vista la lettera in data 7 dicembre 1940-XIX con la quale il dottor Contini Albino dichiara di accettare il posto predetto;

Visti gli articoli 26, 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Albino Contini è designato per la nomina a medico condotto del Consorzio medico Cerignale-Corte Brugnatella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quella del Comune interessato.

Il Prefetto

(106)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.